

**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO PER GEOLOGI
(D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012)**

ACCORDO DI CONVENZIONE E COOPERAZIONE

TRA

Ordine dei Geologi della Regione (di seguito denominato anche “**ORDINE**”), con sede legale in, Via, n., c.a.p., codice fiscale n., nella persona del Presidente, Dott. Geol., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ORDINE;

E

..... (di seguito denominato anche “**SOGGETTO**”), con sede legale in, Via, n., c.a.p., codice fiscale n., nella persona del, nato a (.....) il, domiciliato per la carica presso la sede legale del SOGGETTO;

(di seguito denominati anche singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”).

PREMESSA

1. L’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1, prevede espressamente per i professionisti “*l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*”, stabilendo, al contempo, che la “*violazione dell’obbligo*” costituisce illecito disciplinare.
2. Con Regolamento per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale Continuo (di seguito denominato anche “**Regolamento**”), approvato con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30/11/2013, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dettato le norme secondo cui gli iscritti all’Albo Unico Nazionale devono ottemperare all’obbligo suddetto;
3. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 10, comma 1, del Regolamento, gli eventi di Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo possono essere organizzati e svolti in via continuativa, senza alcuna autorizzazione e previo accreditamento del singolo evento, dagli Ordini Regionali, in cooperazione o convenzione con Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio nazionale italiano, Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche, e Enti pubblici in genere.
4. L’Ordine dei Geologi della Regione ha, pertanto, l’onere di favorire, in termini numerici e qualitativi, mediante iniziative di cooperazione, le occasioni formative per i propri iscritti, anche in convenzione con altri soggetti dotati di determinati requisiti istituzionali.
5. Il SOGGETTO ha natura giuridica di e/o può qualificarsi, in quanto
6. Il SOGGETTO ha maturato, nel corso della propria attività istituzionale, esperienza specifica nel campo del e tale esperienza riveste un notevole significato anche per gli iscritti all’Albo Unico Nazionale dei Geologi.
7. È interesse comune delle Parti cooperare, in convenzione, al fine di accrescere la competenza degli iscritti all’Albo Unico Nazionale dei Geologi attraverso iniziative formative mirate che saranno progettate e realizzate di concerto tra le stesse Parti.
8. In particolare, le Parti, in considerazione dei compiti istituzionali loro assegnati dalla vigente legislazione, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto

scientifico e culturale di elevato spessore istituzionale, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale connessa con il

9. L'ORDINE ed il SOGGETTO sono intenzionati a cooperare per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti, in quanto è stato manifestato, da entrambe le Parti, l'interesse a collaborare per il raggiungimento, da parte di ciascuna, delle proprie finalità specifiche.
10. È stata, altresì, espressa convergenza sulla necessità di sviluppare adeguate forme di cooperazione tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura tra gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi.

Tanto premesso, tra le Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONTENUTO, INTERPRETAZIONE E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo è costituito dalle premesse di cui sopra e dagli articoli di seguito riportati, che sono stati congiuntamente e specificamente negoziati, predisposti, concordati e approvati dalle Parti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e viene stipulato al fine di definire le condizioni di progettazione e di organizzazione delle attività formative aventi ad oggetto temi di comune interesse delle Parti.
2. Il presente accordo è da ritenersi valido ed efficace previa approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi, quale soggetto che vigila sullo svolgimento di Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5°, del Regolamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia d'interpretazione del contratto, le disposizioni del accordo debbono essere, in ogni caso, interpretate nel senso più favorevole al conseguimento della finalità di cui alle premesse.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'ORDINE E DEL SOGGETTO

1. L'ORDINE ed il SOGGETTO si impegnano a definire eventi, rappresentati da seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche settoriali di comune interesse e previsti dall'art. 4 del Regolamento, nonché a rendere operativo tale programma mediante lo svolgimento in tutto o in parte di dette attività attraverso:
 - a) lezioni frontali;
 - b) lezioni in laboratorio;
 - c) workshop ed attività di ricerca e simulazione.

Gli eventi proposti nell'ambito della presente convenzione saranno realizzati a titolo gratuito per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi che aderiranno.

Rimane salva la facoltà, da parte del SOGGETTO, di stabilire una quota di partecipazione per uno o più eventi, ma in tal caso dovrà versare al C.N.G. una quota d'iscrizione annuale all'Elenco dei Formatori Accreditati (EFA), pari ad € 600,00 (oltre IVA), come previsto dal C.N.G. in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), del Regolamento.

2. L'ORDINE e il SOGGETTO definiscono su base annuale, mediante "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", i contenuti formativi, l'organizzazione, le modalità di gestione ed i costi dell'attività formativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo, compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze funzionali delle Parti, comprendono, tra gli strumenti formativi utilizzati, quelli previsti dal Regolamento
4. L'Ordine dei Geologi della Regione, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione, la sottoscrizione e l'accreditamento ai sensi del Regolamento dei "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", il proprio

5. Il SOGGETTO, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione e la sottoscrizione dei “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*”, il proprio

6. Resta inteso tra le Parti che i singoli corsi e/o eventi previsti dai “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*” dovranno essere preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale dei Geologi ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10, comma 1°, del Regolamento, con la conseguenza che i detti corsi e/o eventi saranno da ritenersi validi ed efficaci solo a seguito della comunicazione della relativa delibera di approvazione da parte dello stesso Consiglio Nazionale dei Geologi ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, commi 1° - 5°, del Regolamento oppure nelle eccezionali ipotesi regolate espressamente dall’art. 9, comma 6°, del Regolamento.

ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO

1. Il presente accordo ha durata di mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e, successivamente alla scadenza, le Parti avranno facoltà di procedere alla stipula di una nuova convenzione annuale.

ART. 4 – DATI E DOCUMENTI

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati e i documenti comunque resi disponibili e/o raccolti in virtù della stipula e nel corso dell’esecuzione del presente accordo sono trattati esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1 del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

ART. 5 – LEGGE E FORO GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicheranno le disposizioni del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento, che prevarranno anche sulle previsioni del presente accordo in caso di contrasto, nonché l’ulteriore normativa applicabile in materia di formazione professionale continua.

2. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo, dei “*Progetti di Aggiornamento Professionale Continuo*” stipulati in attuazione di esso e delle relative obbligazioni, rispettivamente a carico dell’Ordine dei Geologi della Regione e del SOGGETTO, sono devolute in via esclusiva al Foro di

....., li

Ordine dei Geologi della Regione

Il Presidente

Dott. Geol.

